

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2169

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

E DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(GUARINO)

Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 17, recante integrazione dei presupposti per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi

Presentato il 25 gennaio 1993

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'accluso decreto-legge, che viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge, reitera il precedente analogo decreto-legge 24 novembre 1992, n. 457, decaduto per mancata conversione nel termine costituzionale. L'articolo 1 del provvedimento riproduce una disposizione già contenuta, nei rispettivi articoli 20, nei decreti-legge n. 195, n. 274 e n. 325 del 1992 (non convertiti per decorrenza del termine costituzionale) e poi inserita in un disegno di legge all'esame del Senato (articolo 29 dell'atto Senato n. 624-bis).

La norma in questione integra le disposizioni della cosiddetta « legge Prodi » (decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95), ammettendo tra i presupposti soggettivi necessari ai fini del-

l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di una impresa insolvente anche l'esistenza di un indebitamento, nei confronti dello Stato, da parte di enti pubblici o di società a partecipazione pubblica, conseguente a decisioni degli organi comunitari.

I presupposti per l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria previsti dal citato decreto-legge n. 26 del 1979 sono:

- a) stato d'insolvenza dell'impresa;
- b) numero di addetti non inferiore a trecento;
- c) esposizione debitoria qualificata (verso aziende di credito, istituti speciali di credito, istituti di previdenza e di assistenza sociale, società a prevalente partecipazione pubblica, limitatamente per

queste ultime a finanziamenti dalle stesse erogati in attuazione di piani di ristrutturazione previsti da leggi di settore) pari ad un importo (aggiornato annualmente) che ammonta attualmente e fino al 30 aprile 1993 a 68.835 milioni di lire.

La norma introdotta con il decreto-legge in esame consente di sostituire all'indebitamento di cui alla lettera c) gli importi, purché non inferiori a 50 miliardi di lire e al 51 per cento del capitale sociale, che l'impresa sia tenuta a rimborsare allo Stato, ad enti pubblici o a società a prevalente partecipazione pubblica in conseguenza di decisioni comunitarie in materia di « aiuti ».

È noto come la procedura di amministrazione straordinaria sia uno strumento volto a perseguire la ripresa produttiva di imprese la cui crisi, in ragione delle dimensioni aziendali, coinvolga non soltanto gli interessi dei creditori (tutelati dalle altre procedure concorsuali, prima fra tutte il fallimento) ma anche altri interessi a rilevanza pubblica, quali quello alla conservazione delle attività produttive e alla tutela dei posti di lavoro.

La disciplina dettata a partire dal 1979 aveva individuato i parametri di identificazione delle dimensioni aziendali e quindi della crisi sulla base dei « normali » meccanismi di finanziamento alle imprese, identificando pertanto nell'indebitamento con il sistema bancario un sicuro ed esaustivo indice della rilevanza della crisi.

L'integrazione della strumentazione normativa del nostro ordinamento con quella comunitaria ha però fatto emergere ulteriori ipotesi di crisi aziendale di grandi imprese come conseguenza di decisioni degli organi comunitari che, considerando incompatibili con le norme CEE in materia di concorrenza determinati interventi pubblici, impongano entro termini brevi la restituzione di aiuti pubblici di ingente entità, concretando così un indebitamento tale da compromettere gli equilibri economici dell'azienda e da rendere inevitabile la liquidazione, anche in presenza di strutture industriali in grado di

operare efficacemente sul mercato e comunque suscettibili di una ripresa produttiva.

Il caso si è concretamente verificato con la Nuova cartiera di Arbatax Spa, costituita nel 1988 ai fini del rilievo del complesso industriale cartario di proprietà della cartiera di Arbatax, allora in amministrazione straordinaria nell'ambito del commissariamento del gruppo Fabocart. Il complesso aziendale operante nel settore della produzione di carta da giornale ha rappresentato in passato e rappresenta ancor oggi, con i suoi circa seicento dipendenti, un polo di indubbia rilevanza economica e sociale per la comunità ogliastrina e, più in generale, per la regione Sardegna.

La consapevolezza dell'importanza dell'individuazione di una soluzione duratura al problema rappresentato dalle incerte sorti della cartiera aveva indotto, nella seconda metà degli anni ottanta, gli operatori pubblici e privati del settore e le istituzioni centrali e locali a favorire la costituzione di una nuova società adeguatamente capitalizzata ed in grado di garantire gli apporti di tipo tecnologico e finanziario necessari per la realizzazione di un programma industriale di risanamento della cartiera. Nel luglio del 1989 si era così pervenuti, su autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla cessione del complesso aziendale alla Nuova cartiera di Arbatax, costituita con capitale sociale di 100 miliardi tra la Burgo (16,4 per cento) la SIVA e la SAF, società operative dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (60 per cento), il Credito industriale sardo (16 per cento), la finanziaria regionale SFIRS (6 per cento) e la Cartiera di Toscolano (1,4 per cento).

Nelle more della realizzazione del piano di ristrutturazione, la Commissione CEE ritenne però di aprire una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 93 del Trattato di Roma e adottò la decisione finale il 27 novembre 1991, in base alla quale la partecipazione dei soggetti pubblici al capitale sociale della Nuova cartiera di Arbatax è considerata incompatibile con il Mercato comune ed è conse-

guentemente sancito l'obbligo a carico della società di restituzione degli « aiuti » costituiti in forma di apporto al capitale sociale.

A fronte di tale deliberazione ed allo scopo di permetterne l'attuazione in forme tali da non compromettere irrimediabilmente il destino produttivo della cartiera, il Governo aveva provveduto all'emanazione (con i citati decreti-legge del marzo, aprile e luglio 1992) della disposizione in esame che, consentendo l'applicazione delle norme sull'amministrazione straordinaria, dà attuazione alla decisione comunitaria (essendosi comunque in presenza di una procedura concorsuale che dà luogo allo spossessamento dei soci ed alla liquidazione finale della società nel caso d'impossibilità di integrale soddisfazione dei debiti) senza però implicare, come certamente sarebbe avvenuto in caso di fallimento, la necessaria liquidazione dell'azienda e il conseguente licenziamento dei lavoratori.

In attuazione dell'articolo 20 del decreto-legge n. 195 del 1992, il tribunale di Cagliari, chiamato ad accertare lo stato d'insolvenza conseguente alla decisione

CEE, ha dichiarato l'assoggettabilità ad amministrazione straordinaria della Nuova cartiera di Arbatax ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, ha aperto la procedura con decreto ministeriale 13 maggio 1992.

La mancata conversione nei termini dei decreti-legge contenenti la disposizione in esame e la trasposizione della stessa in un disegno di legge, per l'approvazione del quale sono prevedibili tempi non brevi, crea un vuoto legislativo incompatibile con il perdurare della già disposta procedura per la Nuova cartiera di Arbatax, che rischia la dichiarazione di fallimento. Si rende pertanto necessario e urgente provvedere a sanare la situazione attraverso la reiterata emanazione della norma per decreto.

L'unito provvedimento non è stato corredato della relazione tecnica, prevista dall'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, in quanto non comporta nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 17, recante integrazione dei presupposti per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 457.

Decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 1993.

Integrazione dei presupposti per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni integrative dei presupposti per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. *Ulteriore ambito di applicazione dell'amministrazione straordinaria.* — 1. Sono altresì soggette alla procedura di amministrazione straordinaria le imprese il cui stato di insolvenza sia determinato dall'obbligo di restituire allo Stato, ad enti pubblici, o a società a prevalente partecipazione pubblica una somma non inferiore al 51 per cento del capitale versato, e comunque non inferiore a 50 miliardi di lire, in attuazione di decisioni di organi comunitari adottate in applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, sempre che occupino un numero di addetti non inferiore a quanto previsto dall'articolo 1, primo comma. ».

2. Restano soggette alla procedura di amministrazione straordinaria le imprese nei cui confronti la procedura stessa sia stata disposta nei periodi di vigenza dell'articolo 20 dei decreti-legge 1° marzo 1992, n. 195, 30 aprile 1992, n. 274, e 1° luglio 1992, n. 325, non convertiti nel termine costituzionale.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1993.

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio
dei Ministri*

GUARINO, *Ministro dell'indu-
stria, del commercio e del-
l'artigianato.*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI.